



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI

Contratto di Fornitura (Outsourcing) di Servizi Informatici





Promosso da



CAMERA DI
COMMERCIO
MILANO
MONZABRIANZA
LODI



ASSINTEL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ICT

In collaborazione con:



Associazione Italiana Acquisti
e Supply Management



Anitec-Assinform



Associazione
Utilizzatori
Sistemi
E tecnologie
Dell'informazione

Novembre 2021

Si ringrazia

*l'Avv. Giovanni Casucci – Advisor Giuridico Camera di commercio
per il contributo giuridico nella redazione del Contratto*



Contratto di Fornitura (Outsourcing) di Servizi Informatici

INDICE

● I Soggetti del Contratto	5
● Art. 1 Premesse, Allegati e Norme regolatrici	6
● Art. 2 Definizioni	7
● Art. 3 Oggetto del Contratto e corrispettivi	7
● Art. 4 Transizione e Trasformazione	8
● Art. 5 Variazioni	9
● Art. 6 Durata, Recesso e Risoluzione	9
● Art. 7 Obblighi del Committente	11
● Art. 8 Obblighi del Fornitore	11
● Art. 9 Dichiarazioni e Garanzie	12
● Art. 10 Esecuzione delle prestazioni e accettazione	13
● Art. 11 Audit	14
● Art. 12 Delegati e notifiche	15
● Art. 13 Cessione del Contratto e dei Crediti	16
● Art. 14 Confidenzialità e Segreti Commerciali	17
● Art. 15 Proprietà Intellettuale	18
● Art. 16 Inadempimenti, penali per ritardo ed effetti risolutivi	19
● Art. 17 Forza Maggiore	20
● Art. 18 Cessazione del Contratto ed effetti	20
● Art. 19 Controversie	21
● Art. 20 Trattamento dei dati	21
● Art. 21 Clausola Etica	22
● Art. 22 Varie	23



Contratto di Fornitura (Outsourcing) di Servizi Informatici

Contratto quadro che potrà essere utilizzato per la gestione di varie tipologie di servizi informatici che non prevedano la mera messa a disposizione di risorse umane specializzate all'interno della struttura del Committente. Inoltre, data la natura di modello generale, la compatibilità e coerenza delle clausole qui di seguito proposte dovrà essere verificata in concreto a seconda delle specifiche necessità contrattuali.

Testo

....., con sede in
....., via
....., iscritta presso la Camera di Commercio di
....., al n.del
registro delle imprese, P.I./C.F. n.
....., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig., PEC
....., email
..(di seguito, "Committente")

E

....., con sede in
....., via
....., iscritta presso la Camera di Commercio di
....., al n.del
registro delle imprese, P.I./C.F. n.
....., in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig., PEC
....., email
.....(di seguito, "Fornitore")

entrambe cumulativamente anche definite come "Parti"

Commenti per uso

PREMESSO CHE

- a) Il Committente opera nel campo
..... e necessita di gestire i servizi informati-
ci di proprio interesse con il coinvolgimento di terzi esperti
nel settore;
- b) il Fornitore opera nel campo
..... e dichiara di avere le competenze
tecniche e professionali idonee a soddisfare le richieste
del Committente;
- c) il Committente, in base a tale affidamento, desidera
conferire al Fornitore l'incarico di
..... da svolgersi (in-
dicare modalità e tempistiche) come meglio descritto nel
Capitolato Tecnico
.....
- d)
.....
- e)
.....

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e
domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Premesse, Allegati e Norme regolatrici

1.1 Le Premesse di cui sopra, il Capitolato Tecnico e gli
altri Allegati al Contratto costituiscono parte integrante e
sostanziale del Contratto.

1.2 Le disposizioni del Contratto prevarranno nel caso
di eventuali disposizioni in conflitto del Capitolato Tecnico.

*Le c.d. "Premesse" sono utili per descrive-
re la natura e lo scopo sostanziale di qual-
siasi accordo. Nelle "Premesse" è oppor-
tuno indicare tutte le esigenze delle Parti
che hanno portato alla conclusione del
contratto. È possibile e fortemente auspi-
cato personalizzare le Premesse, descri-
vendo le finalità dell'accordo con ulteriori
specifiche esigenze, obiettivi, motivazioni.*

*Le Premesse, per effetto della presente
clausola, permettono di vincolare le parti
ai presupposti del contratto stesso. Per
questo motivo è bene farne un uso con-
sapevole.*

1.3 Le disposizioni normative di natura vincolante (nazionali o Comunitarie) prevarranno necessariamente alle specifiche disposizioni del Contratto in eventuale conflitto, senza provocare la nullità del Contratto medesimo e le Parti si impegnano a darvi esecuzione in piena lealtà concorrenziale e buona fede.

1.4 Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal Contratto, valgono, se applicabili, le norme del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

Art. 2 Definizioni

-
- **Delegati**: si intendono i soggetti designati in base all'art. 10
- **Diritti di Proprietà Intellettuale**: si intendono tutti i diritti inerenti i diritti d'autore, di brevetto, di modello di utilità, di design, di marchio come disciplinati dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal Codice di Proprietà Industriale
- **Giorno/i**: si intendono giorni lavorativi
- **Segreti Commerciali**: si intendono le informazioni di cui all'Art. 98 del Codice di Proprietà Industriale
- **Servizi**: si intendono i servizi oggetto del presente Contratto come identificati nel Capitolato Tecnico
-

Le Definizioni assegnano uno specifico significato ai termini e concetti che verranno poi richiamati in modo sintetico. L'uso delle Definizioni in modo corretto permette di prevenire equivoci nella determinazione degli impegni contrattuali. Quelle qui riportate, pertanto, potranno e dovranno essere opportunamente integrate e precisate

Art. 3 Oggetto del Contratto e corrispettivi

3.1 Il Committente affida, in outsourcing al Fornitore, che accetta, la gestione dei Servizi da eseguirsi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini ivi previsti e secondo le previsioni del Contratto, a fronte del corrispettivo concordato.

3.2 Le prestazioni dovranno essere realizzate secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con il Committente, nel rispetto degli specifici standard qualitativi ivi concordati, inerenti alle specifiche scelte tecnologiche concordate ed erogate nelle tempistiche previste nel Capitolato Tecnico o in quelle concordate

La struttura del presente Contratto è idonea a regolare qualsiasi prestazione di servizio in outsourcing, pertanto è opportuno rinviare al Capitolato Tecnico l'identificazione dei servizi in dettaglio desiderati e le specifiche modalità attuative senza dover modificare l'impianto contrattuale

espressamente con il Committente.

3.3 Il corrispettivo previsto per la gestione dei Servizi è inserito nello specifico allegato “Corrispettivi” e verrà erogato con le modalità e tempistiche ivi contenute.

3.4 In caso di mancato o ritardato pagamento nei termini stabiliti, debitamente contestato con l’invito a saldare entro 30 giorni, saranno addebitati gli interessi legali, con riserva di richiedere la risoluzione del Contratto ed il risarcimento dei danni eventualmente sofferti.

Art. 4 Transizione e Trasformazione

4.1 Il Fornitore porrà in essere gli adempimenti dovuti per la transizione e trasformazione come descritti nell’allegato “Piano di Transizione e Trasformazione” secondo i tempi e le fasi ivi contenute.

4.2 In particolare, nella fase di Transizione, il Fornitore, dopo aver preso atto della situazione dell’ambiente IT del Committente nello stato in cui si trova (“as-is”) e di aver condiviso con il Committente le caratteristiche dei cambiamenti necessari e/o opportuni e di tutti i requisiti necessari per facilitare la transizione, si assume la responsabilità operativa di tutte le attività e interventi successivi.

4.3 Nella fase di Trasformazione, il Fornitore implementerà tutte le misure previste dal piano secondo i tempi ivi previsti.

4.4 Entrambe le Parti si impegnano a monitorare queste fasi al fine di segnalare in buona fede eventuali problematiche e permettere un tempestivo intervento al fine di prevenire e/o ridurre eventuali pregiudizi.

4.5 A partire dall’inizio della fase di Transizione, così come indicato nel cronoprogramma (GANTT) di cui all’allegato “Piano di Transizione e Trasformazione”, sarà previsto un periodo temporale di [...] mesi durante il quale non verranno applicate penali (“Grace Period”) nel caso in cui la misurazione dei livelli di attuazione del servizio indicati in

tale allegato riveli una non corrispondenza ai livelli attesi.

Art. 5 Variazioni

5.1 Ciascuna Parte potrà richiedere modifiche alla portata o alle tempistiche dei Servizi descritti nel Contratto, a condizione che la richiesta avvenga nei tempi utili alla finalizzazione delle prestazioni contrattuali e ai sensi della seguente procedura:

- (a) dovrà essere in forma scritta;
- (b) conterrà una descrizione della modifica richiesta;
- (c) descriverà l'oggetto della modifica;
- (d) determinerà la priorità della modifica;
- (e) indicherà la data richiesta per l'adozione della modifica;
- (f) individuerà gli eventuali effetti della modifica sulla determinazione dei prezzi.

5.2 Le modifiche richieste saranno esaminate tempestivamente dalla parte ricevente e quelle concordate reciprocamente fra le Parti avranno efficacia a partire dalla data riportata nel documento sottoscritto da entrambe le Parti nel quale si descrivono le modifiche stesse.

5.3 Eventuali modifiche di leggi, regolamenti e politiche aziendali del Cliente che abbiano effetti sulla prestazione dei Servizi saranno disciplinate dal presente articolo 5.

Art. 6 Durata, Recesso e Risoluzione

6.1 Il Contratto avrà efficacia dal/...../..... e si intenderà efficace per anni.

6.2 Alla scadenza del suddetto termine il Contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altro periodo di anno/i, salvo notifica di rinuncia al rinnovo da comunicarsi da una Parte all'altra a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r da inviare con un preavviso di giorni anteriori alla scadenza.

6.3 Ciascuna parte potrà recedere anticipatamente dal Contratto previa notifica alla controparte a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r da inviare con un preavviso di

La gestione delle variazioni è una parte necessaria al fine di prevenire contenziosi. La richiesta di modifica potrà avvenire anche per mutare le prestazioni da eseguirsi anche al termine del contratto medesimo per tutte le prestazioni da finalizzare.

Il termine "tempestivamente" è basato su un apprezzamento di ragionevolezza a seconda degli specifici parametri temporali del Contratto.

Per avere maggiore chiarezza le parti potranno precisare con maggiore dettaglio le tempistiche di comunicazione.

Per evitare fraintendimenti in relazione alla decorrenza degli impegni contrattuali è sempre consigliabile definire con esattezza la data di efficacia del contratto in questo articolo.

Il periodo di rinnovo può essere pari o inferiore al primo. La notifica di rinuncia al rinnovo usualmente dovrebbe essere tra i 3 e i 6 mesi al fine di permettere a ciascuna parte di potersi organizzare di conseguenza, meglio esprimere tale valore non in mesi ma in giorni.

Il recesso anticipato è facoltativo.

.....giorni anteriori alla cessazione richiesta.

6.4 Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Committente, quest'ultimo dovrà tenere indenne il Fornitore delle spese sostenute e del mancato guadagno atteso.

6.5 Nel caso in cui il recesso sia esercitato dal Fornitore, quest'ultimo dovrà tenere indenne il Committente delle spese di sostituzione effettivamente sostenute.

6.6 In ogni caso il Fornitore dovrà garantire il supporto e l'assistenza necessaria al Committente al fine di permettere che il servizio di cui al Contratto possa continuare senza interruzioni e senza alcun pregiudizio per il Committente fino al passaggio dell'incarico a un nuovo fornitore, il tutto come dettagliato nell'allegato "Gestione della Cessazione" che dovrà essere finalizzato in buona fede tra le Parti entro 30 giorni dalla sottoscrizione del Contratto.

6.7 In tale allegato dovranno essere specificamente regolati:

- a. gli specifici obblighi di collaborazione:
 - a carico del Fornitore verso il Committente e/o verso la terza parte subentrante;
 - a carico del Committente e/o con la terza parte subentrante;
- b. la durata della transizione al Committente e/o alla terza parte;
- c. il corrispettivo da riconoscere in questa fase.

6.8 il Committente dovrà garantire la puntuale remunerazione del Fornitore per le attività contrattualmente pattuite e per le attività necessarie a garantire la continuità di cui all'art.6.6.

6.9 Il mancato rispetto dei termini di pagamento permetterà al Fornitore di invocare l'immediata risoluzione del Contratto se entro 30 giorni dalla notifica da parte del Fornitore della contestazione di mancato pagamento il Committente non paghi l'importo richiesto, con piena liberatoria del Fornitore da tutti gli impegni di cui sopra e il diritto di agire per il pagamento degli importi già maturati.

Art. 7 Obblighi del Committente

7.1 Il Committente si obbliga a comunicare tutte le opportune informazioni e a porre in essere tutti i comportamenti idonei a consentire e/o ad agevolare il Fornitore nello svolgimento del servizio.

7.2 In particolare, il Committente si impegna a:

- a. mettere a disposizione del Fornitore le infrastrutture informatiche e logistiche concordate;
- b. identificare il proprio personale che interagirà con il Fornitore nella gestione dei Servizi;
- c. garantire l'accesso al proprio sistema informatico attraverso un'opportuna connessione telematica e l'accesso ai propri uffici per l'esecuzione delle operazioni necessarie nei tempi e nei modi stabiliti dal Contratto;
- d. svolgere tutte le attività indicate relativamente al ruolo ed alle responsabilità secondo i termini e le modalità previste nel Capitolato Tecnico.

7.3 In generale, il Committente si impegna a non ostacolare in alcun modo, direttamente o indirettamente, le attività del Fornitore.

Art. 8 Obblighi del Fornitore

8.1 Il Fornitore garantisce:

- a. che i Servizi saranno svolti con ragionevole cura e abilità, secondo gli standard generalmente osservati nel settore per servizi simili,
- b. che i Servizi saranno svolti in conformità alle leggi generalmente applicabili all'attività del Fornitore quale fornitore di servizi IT,
- c. il rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del Contratto, fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. 5.

8.2 Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale adeguatamente specializzato, in relazione alle diverse pre-

Al fine di regolamentare in modo chiaro e dettagliato i rispettivi obblighi delle Parti, si suggerisce di utilizzare le Matrici di assegnazione responsabilità (Responsible Accountable Consulted Informed -"RACI") inserite nei vari allegati tecnici, che consistono in tabelle/schemi nei quali si suddividono le specifiche attività a carico delle Parti.

stazioni contrattuali previste nel Capitolato Tecnico. Il personale che dovrà accedere agli uffici del Committente sarà tenuto al rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso.

8.3 Il Fornitore si obbliga a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, concordata nelle modalità di cui sopra, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali. In caso di sostituzione, il Fornitore dovrà darne comunicazione al Committente e dovrà garantire un periodo di affiancamento del personale in sostituzione con quello sostituito, idoneo a non diminuire l'efficienza del gruppo di lavoro.

8.4 Il Fornitore stipulerà e manterrà in essere, a proprie cure e spese, per tutto il periodo di vigenza del Contratto, un contratto di assicurazione con primaria compagnia, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico. Il suddetto contratto di assicurazione dovrà indicare quale beneficiario esclusivo il Committente a cui dovrà essere consegnata copia dello stesso.

Art. 9 Dichiarazioni e Garanzie

9.1 Il Fornitore dichiara di possedere tutte le competenze tecniche, professionali e organizzative idonee a gestire le attività di cui ai Servizi.

9.2 Il Fornitore garantisce la piena e legittima disponibilità di tutti Diritti di Proprietà Intellettuale inerenti software e hardware con cui gestirà i Servizi.

9.3 Fatto salvo il caso di dolo o colpa grave, la responsabilità totale del Fornitore derivante o connessa all'esecuzione del Contratto a titolo di danni diretti (danno emergente) non eccederà, nel complesso, un importo pari al Corrispettivo pagato dal Committente nei 12/18 mesi precedenti l'evento dannoso ("Indennizzo Massimo").

9.4 In nessun caso le Parti saranno responsabili nei confronti dell'altra per i danni consequenziali, quali, a titolo

meramente esemplificativo e non tassativo, per i danni costituiti da lucro cessante, perdita di opportunità commerciali o di risparmi.

Art. 10 Esecuzione delle prestazioni e accettazione

10.1 Il Fornitore si impegna a svolgere le attività inerenti ai Servizi secondo le modalità e le fasi previste nel Capitolato Tecnico o altrimenti concordati con il Committente, nel rispetto degli specifici standard qualitativi ivi concordati, inerenti alle specifiche scelte tecnologiche concordate e rispettare le scadenze temporali previste nel Capitolato Tecnico o quelle diverse indicate nel Piano di lavoro.

10.2 La verifica dei prodotti e servizi da parte del Committente dovrà avvenire nei termini indicati nel Capitolato Tecnico a far data dalla messa a disposizione da parte del Fornitore.

10.3 Nel caso di cui tale verifica rivelasse delle incongruenze rispetto a quanto pianificato contrattualmente, le Parti si impegnano in buona fede a determinare le modalità più opportune per adattare gli impegni contrattuali, considerando la possibilità di procedere ad accettazioni parziali per le prestazioni conformi e determinando criteri di valorizzazione dei mancati o ritardati adempimenti non essenziali.

10.4 Il Fornitore dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle eventuali anomalie riscontrate dal Committente sui prodotti consegnati, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.2.

10.5 Il Fornitore potrà svolgere prestazioni analoghe al servizio oggetto del Contratto a favore di altro Committente purché ciò non pregiudichi la Proprietà Intellettuale e i Segreti Commerciali del Committente.

10.6 Il Fornitore si impegna a:

- a. adoperarsi in buona fede affinché l'esecuzione continuativa delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare l'utilità reciproca;

Solitamente è opportuno concordare una specifica procedura di accettazione del Servizio, soprattutto se si concretizza in specifici progetti e milestones.

Tale procedura dovrà dettare le tempistiche e le modalità e i criteri più oggettivi possibili della accettazione da parte del Committente per evitare strumentalizzazioni nel non fornire il consenso in modo pretestuoso o irragionevole, così da non pagare il Corrispettivo quasi sempre legato a questa accettazione, con previsione di interazioni specifiche ed escalations all'interno del processo di governance del Contratto (con specifici referenti e organi/committees eventualmente dedicati a tale procedura).

Tale procedura è altresì una tutela per il Committente che ha la possibilità di verificare in modo strutturato e specifico quanto eseguito dal Fornitore negando motivatamente e ragionevolmente il consenso ove ve ne siano i rilevanti presupposti.

Spesso il Fornitore richiede il riconoscimento che la sua prestazione sia di mezzi e non di risultato, ovvero, qualora una

- b. eseguire anche prestazioni non previste, qualora queste appaiano strumentalmente indispensabili per l'attuazione del rapporto di collaborazione; in tal caso il Fornitore dovrà notificare al Committente l'entità di tali prestazioni e avrà il diritto di richiedere una congrua integrazione economica;
- c. operare con l'opportuna flessibilità per l'ottimale realizzazione degli interessi reciproci oggetto del Contratto;
- d. in generale comunicare tempestivamente circostanze di cui sia venuto a conoscenza e che siano rilevanti per l'esecuzione del Contratto;

delle parti abbia sbagliato le proprie valutazioni e il contratto non sia utile come avrebbe dovuto, si applicherà il criterio di ragionevolezza/eccessiva onerosità nella esecuzione del contratto proporzionata alla expertise/diligenza di ciascuna parte.

10.7 Le Parti si impegnano comunque a rinegoziare in buona fede eventuali modifiche al Contratto, qualora entrambe concordino circa la rilevanza di intervenute modifiche ai presupposti commerciali e/o tecnologici alla base del rapporto.

Art. 11 Audit

11.1 Il Committente avrà il diritto, con un preavviso di giorni, di effettuare verifiche, ispezioni e controlli (Audit) nel perimetro del Contratto, circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nello stesso.

11.2 Queste attività dovranno essere svolte in linea con regole di sicurezza e privacy stabilite presso le sedi del Fornitore.

11.3 Tali controlli riguarderanno in particolare, ma non solo:

- a. modalità di governance e gestione operativa delle attività di erogazione dei servizi;
- b. aspetti di sicurezza;
- c. aspetti di riservatezza e trattamento dei dati;
- d. controlli in ambito data protection (es. Regolamento UE 2016/679, D.lgs 101/2018).
- e. aspetti di correttezza e trasparenza (in relazione ai profili etici e del D.lgs. 231/2001)

11.4 Gli incaricati dell'Audit non potranno essere terze parti direttamente concorrenti del Fornitore: nel caso non

fosse possibile operare altrimenti il Fornitore dovrà preventivamente esprimere il consenso per iscritto che non potrà essere irragionevolmente negato.

11.5 Le Parti concordano che il numero massimo di Audit da potersi effettuare in un anno solare è

11.6 I costi delle attività di Audit sono a carico del Committente, salvo che l'Audit riveli un inadempimento del Fornitore il quale sarà in tal caso tenuto al pagamento integrale delle spese di Audit.

11.7 I costi interni sostenuti dal Fornitore in relazione all'attività di Audit si intende compreso nel Corrispettivo per una assistenza alla attività di audit massima di giornate uomo.

11.8 Concluso l'Audit, il Committente comunicherà per iscritto al Fornitore gli esiti dello stesso, formulando le eventuali contestazioni di cui ravvisi la necessità.

11.9 Entro giorni dal ricevimento di tale contestazione, le Parti si incontreranno al fine di valutare congiuntamente i rimedi da adottare e la tempistica di implementazione degli stessi e redigeranno un verbale in contraddittorio che dia conto di quanto precede.

Art. 12 Delegati e notifiche

12.1 Ciascuna parte si impegna entro giorni dalla sottoscrizione del Contratto a designare un proprio Delegato con l'incarico di gestire l'esecuzione del Contratto. La designazione avverrà per iscritto e sarà comunicata all'altra Parte a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r anticipata via email. Le Parti potranno sostituire il proprio Delegato dandone comunicazione all'altra Parte per iscritto a mezzo PEC o raccomandata a/r, anticipata via email.

12.2 Salvo diversamente espressamente pattuito, qualunque comunicazione tra le Parti ai sensi del Contratto dovrà essere inviata a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r, anticipata via email ai seguenti recapiti:

Committente:

Indirizzo:
 Telefono:
 Email:
 Pec:

Fornitore:

Indirizzo:
 Telefono:
 Email:
 Pec:

12.3 Le comunicazioni inviate a mezzo PEC (posta elettronica certificata) avranno effetto immediato; quelle spedite a mezzo raccomandata a/r avranno effetto al momento del ricevimento.

12.4 Le Parti dovranno tempestivamente comunicare, nel corso della vigenza del Contratto, ogni variazione dei recapiti indicati ai punti precedenti. In caso di mancata comunicazione della variazione, tutte le comunicazioni e/o notificazioni che saranno effettuate in base ai recapiti indicati ai punti precedenti si intenderanno correttamente ricevute.

Art. 13 Cessione del Contratto e dei Crediti

13.1 Il Committente avrà facoltà di cedere, in tutto o in parte, il Contratto

13.2 Il Fornitore non potrà cedere a terzi il Contratto senza la preventiva notifica per iscritto al Committente.

13.3 Il Committente avrà comunque la facoltà di notificare il proprio recesso entro 30 giorni dalla notifica di cui al paragrafo che precede.

[Oppure]

13.2 Il Contratto e i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dalle Parti.

Si tratta di una clausola facoltativa; tuttavia, è consigliabile inserire una clausola mediante la quale tutelare le parti da una eventuale cessione del contratto

Art. 14 Confidenzialità e Segreti Commerciali

14.1 Il Committente dichiara che i propri sistemi informatici contengono dati e/o informazioni riservate e confidenziali e/o riguardanti i Segreti Commerciali il cui accesso e/o utilizzo è consentito esclusivamente nell'ambito e nei limiti delle finalità della gestione dei servizi del Contratto.

14.2 Il Fornitore si impegna a mantenere riservati i Segreti Commerciali del Committente di cui venga a conoscenza a causa e/o nel corso dell'esecuzione del Contratto e si impegna, altresì, a garantire l'esatta osservanza del presente obbligo di riservatezza da parte del proprio personale specificamente identificato e incaricato ad espletare i servizi inerenti all'esecuzione del Contratto.

14.3 Il Fornitore si impegna ad applicare ai Segreti Commerciali del Committente gli specifici parametri di protezione che il Committente gli comunicherà, applicando comunque la medesima cura che userebbe per proteggere i propri Segreti Commerciali per prevenirne l'uso o la divulgazione non autorizzate.

14.4 Le Parti, a tal fine, si impegnano reciprocamente a tenere i contatti unicamente con i Delegati e/o con le persone da questi espressamente indicate.

14.5 Salvo diverso accordo tra le Parti, il vincolo di riservatezza continuerà ad essere efficace e vincolante anche dopo la cessazione del Contratto e comunque finché le informazioni riservate non diventino di pubblico dominio oppure ne venga fatta espressa richiesta dall'Autorità Giudiziaria.

Solitamente la clausola di confidenzialità è reciproca, ovvero a garanzia delle informazioni riservate di entrambe le parti che vengano coinvolte nella esecuzione del contratto, tuttavia è importante si suggerisce di differenziare le diverse tipologie di Segreti. Dal lato del Committente è fondamentale (al fine di rendere opponibile lo stato di segretezza delle proprie informazioni) che vi possa accedere sia tenuto a rispettare le misure di segretezza. Dal lato del Fornitore vi è l'interesse a che i propri metodi di gestione restino sotto il proprio controllo. Mentre è molto probabile che il Fornitore possa accedere ai Segreti del Committente, è abbastanza improbabile che avvenga il contrario.

La normativa Comunitaria e Italiana applicano le regole internazionali di cui all'art. 39 TRIPS, secondo cui un Segreto Commerciale (tecnico o economico) può essere protetto (una volta precisamente identificato) solo se:

- a) sia effettivamente "segreto", ossia non pubblicamente accessibile,*
- b) abbia in valore economico in quanto segreto,*
- c) sia sottoposto a misure di segretezza.*

In difetto di uno solo di questi parametri il Segreto Commerciale non è legalmente proteggibile.

Spesso si propone un termine di durata dell'obbligo di confidenzialità dopo la fine del contratto ("3/5 anni") tuttavia sarebbe un errore poiché la normativa nazionale, comunitaria e internazionale non preve-

de scadenze: un Segreto può avere una durata molto lunga se ben conservato come tale.

Art. 15 Proprietà Intellettuale

15.1 Ciascuna parte si impegna a rispettare e a non far uso dei rispettivi Diritti di Proprietà Intellettuale pre-esistenti al Contratto senza il preventivo consenso scritto dell'altra parte.

15.2 Le Parti saranno libere di negoziare la possibilità che il Committente possa ottenere la piena titolarità delle soluzioni innovative inerenti alla prestazione dei Servizi, oppure che il Fornitore resti titolare di tali soluzioni innovative, concedendo al Committente un diritto d'uso gratuito correlato all'effettivo impiego dei Servizi oggetto del Contratto.

15.3 In difetto di quanto sopra indicato, nel caso in cui per effetto dell'esecuzione del Contratto venissero generate soluzioni innovative idonee ad essere protette come invenzioni brevettabili, o Segreti Commerciali e/o Diritti d'Autore, la titolarità di tali diritti andrà imputata al Committente a prescindere dal soggetto che ne risulterà autore effettivo. Il Fornitore ne potrà beneficiare come diritto d'uso alla sola finalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali, impegnandosi a non farne un uso diverso.

15.4 Il Fornitore si impegna a garantire al Committente il pacifico e indisturbato godimento dei Servizi da qualsiasi pretesa di terzi in relazione a Diritti di Proprietà Intellettuale che possano venire invocati da terzi nei confronti del Fornitore e/o del Committente.

15.5 il Fornitore farà affidamento sulla tempestiva comunicazione da parte del Committente di eventuali contestazioni e sulla collaborazione di quest'ultimo nella propria di-

Tale impegno implica una dichiarazione preventiva di quali siano tali diritti in capo alle parti, pertanto è importante che la parte interessata renda noto all'altra il portafoglio dei propri diritti di proprietà intellettuale.

In ogni progetto collaborativo è possibile che venga generata una soluzione innovativa da parte del Fornitore. Al fine di prevenire problematiche è importante regolare espressamente i diritti che ne possano derivare. Ad esempio: un Committente che fornisca al Fornitore una serie di dati, documenti e linee guida per la elaborazione di un programma gestionale in un settore specifico è probabilmente titolare dei Segreti Commerciali ivi connessi e dei Diritti d'Autore inerenti alla elaborazione di tali documenti qualificabili materiali preparatori a monte del codice sorgente che verrà elaborato da Fornitore. A sua volta il Fornitore, rispettando tali diritti in capo al Committente, dovrà avere la libertà di poter attuare ciò che già era di sua conoscenza prima del rapporto contrattuale. La gestione della titolarità dei diritti sui

fesa.

15.6 Il Fornitore potrebbe decidere di prevenire o risolvere l'eventuale contestazione:

- a. modificando gli elementi contestati in modo che risultino esenti da conflitti, garantendo un'equivalenza funzionale al Committente, oppure
- b. regolarizzando l'uso degli elementi contestati per effetto di una licenza il cui costo e oneri dovranno essere presi in carico dal Fornitore.

15.7 Se nessuna delle opzioni sopra descritte sarà attuabile e se quanto accaduto sia imputabile al Fornitore, per intenzionalità o grave negligenza, il Contratto potrà essere risolto per giusta causa dal Committente.

Art. 16 Inadempimenti, penali per ritardo ed effetti risolutivi

16.1 Nel caso in cui una della Parti risulti inadempiente ad uno o più degli impegni contrattuali l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante la notifica di una comunicazione precisa e circostanziata corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni dalla notifica, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante avrà la facoltà di notificare la risoluzione del Contratto e procedere alla richiesta del danno sofferto.

16.2 In aggiunta a quanto sopra previsto, in caso di mancato rispetto da parte del Fornitore del termine previsto per ciascuna specifica attività inerente ai Servizi, il Fornitore, sarà tenuto al pagamento della eventuale penale regolata in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

16.3 Resta fermo il diritto del Committente di invocare il maggior danno sofferto da tale ritardo.

16.4 Il Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempimento riguardi una delle condotte:

- a. subappalto dei Servizi non espressamente autorizzato;
- b. mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre

Codici Sorgenti va pertanto ben contrattualmente regolata unitamente ai Segreti Commerciali e i Diritti d'Autore.

..... giorni;

- c. violazione degli impegni di Confidenzialità cui all'art. 14.
- d. Violazione degli obblighi di cui al D.lgs 231/2001

Art. 17 Forza Maggiore

17.1 Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel Contratto qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della parte non adempiente se la medesima abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente.

17.2 La parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

17.3 In ogni caso qualora un evento di forza maggiore impedisca il regolare funzionamento dei servizi per un periodo superiore a giorni o per periodi superiori a quelli previsti nel Capitolato Tecnico, ciascuna parte avrà la facoltà di recedere immediatamente dal Contratto dandone comunicazione all'altra a mezzo PEC o lettera raccomandata a/r anticipata via email e senza che nulla sia dovuto a quest'ultimo a titolo di danno.

Art. 18 Cessazione del Contratto ed effetti

18.1 In qualsiasi caso di cessazione del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare l'assistenza che il Committente potrà ragionevolmente richiedere per iscritto per fare sì che i Servizi possano continuare senza interruzioni e per facilitare l'ordinato trasferimento dell'esecuzione dei Servizi a chi il Committente abbia designato.

18.2 Il Fornitore si impegna, inoltre, a fornire, negli ultimi

..... mesi di efficacia del Contratto, il personale necessario al trasferimento delle opportune conoscenze al personale del Committente o a terzi da questo designati, nei limiti del Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate.

18.3 Viene sempre fatto salvo quanto previsto all'art. 6.9

Art. 19 Controversie

19.1 Le Parti sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente Contratto o collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - al tentativo di mediazione secondo le disposizioni dell'Organismo di Mediazione Civile e Commerciale di che le Parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Le Parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale con la sola eccezione delle procedure di recupero del credito.

19.2 (OPZIONE A) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato in conformità a tale regolamento. L'arbitrato sarà rituale e l'arbitro deciderà secondo diritto.

(OPZIONE B) Qualora il tentativo di conciliazione fallisca, le Parti potranno adire il Tribunale Civile di

Art. 20 Trattamento dei dati

20.1 Le Parti si danno atto che i rispettivi dati personali verranno trattati osservando le norme e in particolare le misure di sicurezza idonee a garantire il rispetto dei diritti inerenti ai dati stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Regolamento 679/2016 (GDPR), comunicandosi rispettivamente le informazioni di cui all'art. 13 del GDPR Tale

*Il ricorso alla **mediazione** nei contratti è uno strumento di grande utilità che aiuta a prevenire e gestire gran parte dei contenziosi.*

La scelta nelle due alternative (Arbitrato o ricorso al Tribunale) è ampiamente rimessa all'apprezzamento delle parti e dai valori in gioco.

Si ricorda comunque che anche in presenza di clausola Arbitrale il Codice di Procedura Civile prevede all'art. 669 quinquies che il Giudice competente per il merito possa adottare misure cautelari/urgenti

Collegata a questa clausola vi è molto spesso una clausola e/o un allegato apposito sulla sicurezza informatica, ovvero sulle rilevanti misure e livelli di sicurezza che sono già applicati o che le Parti intendono applicare al Servizio.

trattamento cesserà dalla data di cessazione per qualunque causa del Contratto. Il Committente autorizza espressamente il Fornitore al trattamento dei propri dati personali anche successivamente alla data di cessazione del Contratto per l'eventuale espletamento di adempimenti di legge e per future finalità di carattere commerciale e/o di marketing in conformità all'art 130 e ss. del DLgs 196/2003 come modificati.

20.2 Il Committente, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali di terzi eventualmente contenuti nei propri sistemi hardware e software, si impegna a fornire una idonea informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. del GDPR ai terzi interessati al trattamento. In particolare, il Committente si impegna a informare ai sensi dell'art. del GDPR terzi interessati al trattamento circa l'eventuale trattamento dei loro dati personali a terzi soggetti esterni (tra cui il Fornitore) per i Servizi di Assistenza e Manutenzione di cui al presente Contratto.

20.3 Ai fini di cui all'art.28 GDPR, il Fornitore, previo preavviso e espressa autorizzazione, potrà essere eventualmente nominato "Responsabile trattamento" dei dati personali del Committente il cui trattamento si renda necessario per i Servizi. Resta inteso che tale designazione del Fornitore cesserà dalla data di cessazione per qualunque causa del Contratto.

20.4 Il Fornitore si obbliga ad adottare le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio come previsto dall'art. 32 dal GDPR, comprese quelle relative agli amministratori di sistema, nonché le idonee misure atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione di dati.

Art. 21 Clausola Etica

21.1 Le Parti si obbligano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a

Solitamente il Fornitore viene nominato dal Committente responsabile del trattamento in base ad un allegato negoziato tra le parti dove avviene la regolamentazione delle obbligazioni di ciascuna parte più nel dettaglio.

In caso di trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea si dovrà tener conto degli artt. 44 e ss del Regolamento GDPR

Si tratta di una clausola facoltativa, che ha come scopo quello di innalzare l'impegno etico e leale delle parti nonché volta a prevenire da comportamenti potenzialmente

proprio carico tutti gli oneri relativi.

scorretti (soprattutto in punto concorrenza sleale, violazione del know-how).

21.2 Il Committente si impegna a non assumere e/o instaurare un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione, anche indiretta, di qualunque natura e contenuto, con personale del Fornitore, per tutta la durata del Contratto e per un anno successivo alla cessazione dei suoi effetti.

21.3 Le Parti dichiarano di conoscere le previsioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (il “Decreto”) e si impegnano ad improntare il proprio comportamento, nonché quello dei propri collaboratori e/o dipendenti a principi di trasparenza e correttezza e alla più stretta osservanza del Decreto, dichiarando altresì di non essere sino ad ora mai incorso nella commissione di uno dei reati nello stesso contemplati.

21.4 Ciascuna Parte che abbia adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato Decreto (il “Modello”), nonché il codice etico (qui di seguito il “Codice Etico”) sarà tenuta a notificarlo all'altra parte, la quale si impegna a rispettarlo.

Art. 22 Varie

22.1 Il Contratto, di cui fanno parte integrante e sostanziale le Premesse e gli Allegati, abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente il medesimo oggetto del Contratto. L'eventuale nullità e/o inefficacia e/o annullamento di una delle clausole, anche in relazione a ciascuna prestazione dei Servizi, non inficerà la validità delle stesse, né delle ulteriori condizioni a esse applicabili.

22.2 L'eventuale tolleranza di una Parte all'inadempimento dell'altra ad uno o più obblighi previsti nel Contratto, non potrà in alcun modo essere considerata come rinuncia ai diritti attribuiti, per legge o per contratto, alla Parte non inadempiente. Nessuna aggiunta o modifica al Contratto sarà considerata valida se non fatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

22.3 Il presente Contratto è stato negoziato tra le Parti e viene sottoscritto per scambio di corrispondenza commerciale.

22.4 Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di fatto o di altra natura tra le Parti, salvo per quanto ivi espressamente previsto.

22.5 Qualora, in base a clausole di questo Contratto, fossero richiesti accordi, approvazioni, accettazioni, consensi o azioni simili, tali azioni non saranno ritardate o rifiutate in modo irragionevole

22.6 I Sistemi di proprietà ed in licenza al Fornitore possono essere soggetti alle disposizioni di legge degli Stati Uniti d'America sul controllo delle esportazioni. Ogniqualevolta intenda esportare o riesportare direttamente od indirettamente informazioni tecniche, dati o prodotti del Fornitore o di sue Affiliate, il Committente si impegna ad informarsi presso gli enti competenti (a titolo esemplificativo presso il Consolato degli Stati Uniti d'America o presso la Camera di Commercio Americana in Italia) se tali dati, informazioni o prodotti rientrano tra quelli controllati, ai sensi della normativa sopra citata, e, conseguentemente ad osservare, oltre alle disposizioni di legge della Repubblica Italiana in tema di esportazione, anche le disposizioni di legge degli Stati Uniti d'America sul controllo dell'esportazione.

Data, luogo:

Committente

Fornitore

Spesso le multinazionali americane o comunque estere richiedono l'applicazione di questa clausola c.d. di "Controllo delle Esportazioni"

Si consiglia di apporre sempre la data della sottoscrizione anche se la decorrenza degli effetti del contratto va determinata con chiarezza dall'art. 6.

Solitamente la sottoscrizione del Contratto avviene per scambio di corrispondenza tra le Parti in cui quindi si realizza lo scambio tra la proposta e l'accettazione contrattuale.



Riferimenti Associazioni



Associazione Italiana Acquisti
e Supply Management

Via Imperia 2, 20142 Milano

Tel. 02/40072474

Cell. 371/4261222

comunicazione@adaci.it

www.adaci.it

Associazione certificata GREAT PLACE TO WORK



Anitec-Assinform

Aderente a Confindustria e Confindustria Digitale

Associazione Italiana per l'Information and Communication Technology - <http://www.anitec-assinform.it>

SEDE: Via San Maurilio 21, 20123 Milano

UFFICI DI ROMA: Via Barberini 11, 00187 Roma



ASSINTEL
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
IMPRESE ICT

ASSINTEL – Associazione Nazionale Imprese ICT

Corso Venezia, 47, 20121 Milano

Tel. 02.7750231-5 – Fax 02.7752520 – cell. 335.7681480

www.assintel.it



AUSED - ASSOCIAZIONE UTILIZZATORI SISTEMI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Sede Via Niccolò Copernico 38, 20125 Milano, MI

eMail: aused@aused.org

PEC aused@pec.it

Segreteria: +39 345 255 9509

sito: www.aused.org

Company page LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/aused-org/>



Pubblicazione a cura di:
Unità Organizzativa Regolazione del Mercato e Sanzioni
Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi

SEDE LEGALE

Via Meravigli, 9/b
20123 Milano
Tel +39 02.8515.1
www.milomb.camcom.it
regolazione.mercato@mi.camcom.it

SEDE MONZA BRIANZA

Piazza Cambiaghi, 9
20900 Monza
Tel +39 039.28071

SEDE LODI

Via Haussmann, 11/15
26900 Lodi
Tel +39 02.8515.1